

Nuovo sistema sanzionatorio e ravvedimento operoso

A cura di Erika Filogonio, Responsabile Gestione del Credito, Vigilanza Documentale e Business intelligence

Premessa

1

1. Premessa

Dal 1° settembre 2024 è diventata operativa la riforma del sistema sanzionatorio introdotta con l'articolo 30 del DL 2 marzo 2024 n. 19, convertito in Legge 29 aprile 2024 n. 56, recante *“Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza”*, recepito dall’Istituto con la circolare 90 del 4 ottobre 2024.


Il decreto ha introdotto uno strumento già conosciuto in ambito fiscale, il ravvedimento operoso del contribuente.

A quest’ultimo viene riconosciuta la facoltà di regolarizzare tardivamente la propria posizione favorendo così l’emersione del lavoro irregolare, la riduzione del contenzioso e delle tempistiche per il recupero delle somme dovute.

1. Premessa

Rispetto alla misura delle sanzioni civili dovute in caso di omissione o evasione contributiva, l'articolo 30 del citato decreto-legge n. 19/2024, ha introdotto alcune modifiche sostanziali, prevedendo una loro diversa modulazione in relazione alla fattispecie ricorrente e ai tempi dell'adempimento.

La disposizione normativa non è retroattiva e si applica a tutte le posizioni debitorie dei soggetti contribuenti, iscritti alle Gestioni degli Enti previdenziali e assicurativi.



Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n.388/2000

2

Cos'è l'omissione contributiva?

L'omissione contributiva, prevista dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, ricorre in caso di mancato o ritardato **pagamento** di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge.

L'Istituto ha già fornito chiarimenti sugli elementi oggettivi e soggettivi che integrano le fattispecie dell'omissione e dell'evasione contributiva con la circolare n. 106 del 5 luglio 2017



2. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

La sanzione, in caso di mancato o ritardato versamento, è pari al tasso BCE più la maggiorazione del 5,5% ragguagliata ai giorni di effettivo ritardo, sino al massimo del 40% dell'importo dovuto.

Il tasso BCE è stato fissato nella misura del 2,90% a decorrere dal 5.2.2025.

In precedenza 4,50% dal 20.9.2023; 4,25% dal 12.6.2024; 3,65% dal 18.9.2024; 3,40% dal 23.10.2024; 3,15% dal 18.12.2024.

Violazione omesso versamento:	Dal 5.2.2025
• regola	TUR + 5,5% (cioè 8,40%) dei contributi fino 40%;



2. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

L'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 19/2024, ha modificato il regime delle sanzioni civili di cui alla lettera a) del comma 8 dell'articolo 116 della legge 388/2000, prevedendo che:

“se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione”.

Per beneficiare della misura agevolativa vi devono essere i seguenti requisiti:

- **Effettuare il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza;**
- **In modo spontaneo e prima di contestazioni;**
- **In unica soluzione anche se effettuato con versamenti plurimi avvenuti in date differenti, ma pur sempre entro il limite di cui sopra e purché l'importo totale versato corrisponda all'intera contribuzione dovuta.**

2. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

Per le violazioni commesse dal 1° settembre è possibile avvalersi del **ravvedimento operoso**, alle condizioni esposte; così facendo, la sanzione applicata sarà pari al solo tasso BCE senza l’aggiunta della maggiorazione del 5,5%.

Sanzione ordinaria	Sanzione in caso di ravvedimento operoso (per le violazioni commesse dal 1/09/2024)
Tasso BCE + 5,5%	Tasso BCE



2. Sanzioni civili per omissione contributiva (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000)

Trascorso il termine di 120 giorni, le sanzioni civili vengono calcolate nella misura ordinaria.

Analogo calcolo viene applicato in caso di formazione dell'avviso di addebito che venga effettuato entro il medesimo termine, tenuto conto che la misura agevolata è riconosciuta solo in caso di intervenuto integrale pagamento della contribuzione dovuta entro il termine sopra indicato.

Al fine di non penalizzare il contribuente, le denunce mensili insolute, riferite a periodi di competenza decorrenti dal 1° settembre 2024, presentate nei termini, per le quali può trovare applicazione la predetta misura agevolata, saranno trasmesse all'agente della riscossione solo dopo il decorso di 120 giorni dalla scadenza legale, salvo diversa espressa richiesta del contribuente stesso.

Per quanto riguarda le scadenze per il pagamento dei contributi, si fa rinvio alla specifica disciplina dettata dal legislatore in relazione a ciascuna tipologia di soggetto contribuente.



Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n.388/2000

3

3. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

Cos'è l'evasione contributiva?

L'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, stabilisce che ricorre l'ipotesi di evasione contributiva in caso di mancato versamento dei contributi o premi dovuti connesso a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie non presentate o non conformi al vero.

La fattispecie dell'evasione ricorre quando l'omessa o non conforme dichiarazione obbligatoria sia posta in essere con l'intenzione specifica di non versare contributi o premi mediante l'occultamento, in sintesi, quando è caratterizzata dall'elemento intenzionale ovvero il dolo.



3. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

La sanzione, in caso di evasione, senza alcuna variazione rispetto al regime previgente, è pari al 30 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti alle scadenze di legge, in ragione d'anno, e sino alla soglia massima del 60 per cento dell'importo dovuto.

Evasione contributiva:	
. regola	30% fino al 60%




3. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)

È possibile avvalersi del **ravvedimento operoso**, in caso di denuncia effettuata spontaneamente entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e dei premi, *le sanzioni civili per evasione vengono degradate a omissione* calcolata nella misura del tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento avviene in unica soluzione entro il termine di 30 giorni dalla denuncia.

Se il versamento avviene in unica soluzione entro 90 giorni dalla denuncia, la misura delle sanzioni civili dovute è pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 7,5 punti.

Al regime sanzionatorio agevolato si applica il tetto massimo previsto per le sanzioni per omissione, essendo espressamente disposto che: “La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge”.



Evasione contributiva:	
• autodenuncia entro 12 mesi	TUR + 5,5% (cioè 8,40%) se il pagamento è fatto entro 30 giorni; TUR + 7,5% (cioè 10,40%) se il pagamento è fatto entro 90 giorni.

3. Sanzioni civili per evasione contributiva (art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000)



Anche in tali fattispecie, al fine di non pregiudicare il contribuente e favorire la regolarizzazione dei debiti in fase amministrativa, le denunce mensili insolute per le quali può trovare applicazione la predetta misura agevolata potranno essere trasmesse all'agente della riscossione solo dopo il decorso di 90 giorni dalla loro presentazione, salvo diversa espressa richiesta del contribuente stesso.



Disposizioni comuni

4

Le sanzioni civili sono determinate in ragione d'anno e decorrono dal giorno successivo all'inadempimento e fino alla data dell'effettivo versamento di quanto dovuto, la puntuale quantificazione delle stesse non può essere determinata preventivamente

È possibile il pagamento rateale, purché, entro i termini suddetti (trenta o novanta giorni), sia presentata la domanda di rateazione e subordinatamente al versamento della prima rata, quand'anche l'accoglimento sia determinato in data successiva ai medesimi termini.

Si segnala, inoltre, che, le sanzioni civili sono rideterminate nella misura ordinaria se il contribuente non onori la dilazione. Non essendo prevista la revoca della rateazione accordata, l'Istituto provvede a notificare all'interessato un nuovo piano di ammortamento ricalcolato in misura ordinaria.

Per le tipologie di soggetti contribuenti (ad esempio, lavoratori autonomi artigiani/commercianti e datori di lavoro domestico) che effettuano pagamenti trimestrali della contribuzione, la nuova disciplina trova applicazione agli inadempimenti verificatisi a decorrere dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai contributi per i quali la scadenza di versamento sia fissata dall'Istituto a decorrere dal 1° settembre 2024 (ad esempio, per i lavoratori autonomi artigiani e commercianti e per i datori di lavoro domestico, III rata dell'emissione 2024, con scadenza, rispettivamente, in data 18 novembre 2024 e 10 ottobre 2024).

**Sanzioni civili in
presenza di
accertamenti degli enti
impositori (art. 116,
comma 8, lettera
b-bis), della legge n.
388/2000)**

5

All'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19/2024, viene prevista una specifica disciplina del regime sanzionatorio in caso di tempestiva regolarizzazione delle esposizioni debitorie oggetto di accertamento d'ufficio da parte degli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive (cfr. l'art. 116, comma 8, lettera b-bis), della legge n. 388/2000).

È prevista la possibilità di accedere alla riduzione del 50 per cento delle sanzioni civili, applicate nella misura ordinaria ai sensi delle precedenti lettere a) e b), nei casi in cui, accertata la situazione debitoria dall'ente impositore d'ufficio o a seguito di verifiche ispettive, il contribuente provveda al pagamento dei contributi e premi in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica della contestazione ovvero vi provveda in modalità rateale, presentando la relativa domanda entro lo stesso termine di trenta giorni e subordinatamente al versamento della prima rata.

Si precisa, inoltre, che l'articolo 30, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 19/2024, trova applicazione agli inadempimenti verificatisi dal 1° settembre 2024 e, pertanto, ai mancati pagamenti, correlati anche a obblighi di denuncia riferiti a periodi di competenza antecedenti alla predetta data e oggetto di accertamenti notificati successivamente alla stessa (ad esempio, accertamento notificato il 10 settembre 2024 con addebito di contributi riferito ai periodi dal 10/2023 al 04/2024).

Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000)



6. Sanzioni civili per omissioni derivanti da incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000) e riduzione delle sanzioni civili (art. 116, comma 15, della legge n. 388/2000)

In tale ambito, la previsione di una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento, maggiorato di 5,5 punti, con applicazione del tetto del 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge, che continua ad applicarsi fino al 31 agosto 2024, è stata sostituita dalla minore somma costituita dai soli interessi legali di cui all'articolo 1284 c.c., sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori.



Accertamento:	
. regola	TUR + 5,5% (cioè 8,40%);
. pagamento entro 30 giorni	50% dei contributi;
. incertezza dell'obbligo	interessi legali;
. raggiunto il tetto massimo delle sanzioni e assenza del pagamento	interessi di mora sul debito contributivo.



Grazie per l'attenzione